



POLITICA DI SAFEGUARDING

PRINCIPII FONDAMENTALI E REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D.

05/07/2024

SOMMARIO

Sommario	2
Elenco delle versioni.	5
Definizioni.	6
Descrizione del contesto.	7
Ambito di applicazione.	8
Finalità.	8
Rapporti con le norme cogenti.	9
Responsabilità, diritti e doveri.	10
Miglioramento continuo e prevenzione.	11
Risorse destinate al safeguarding.	12
Struttura e organizzazione del safeguarding.	13
Pianificazione degli obiettivi di safeguarding.	15
Prevenzione e gestione dei rischi.	16
Riesame del modello organizzativo in tema di safeguarding.	16
Coinvolgimento dei soci.	17
Informazione, comunicazione, formazione, addestramento e consapevolezza.	17
Sistema disciplinare e sanzionatorio.	18
Protocolli di comportamento.	20
Trasferite giornaliere e plurigiornaliere.	21
Aspetti generali.	21
Mezzi di trasporto.	21
Conduzione dei mezzi di trasporto.	21
Partenza, soste e arrivo.	21
Responsabilità.	22
Regole comportamentali.	22
Allenamenti.	23
Aspetti generali.	23
Attività di squadra.	23
Attività individuali.	23
Responsabilità.	23
Regole comportamentali.	23
Uso spogliatoi.	25
Aspetti generali.	25
Organizzazione dei turni.	25
Responsabilità.	25

Regole comportamentali.....	25
Selezione dei collaboratori sportivi, dei collaboratori in generale e controllo del casellario giudiziale.....	27
Aspetti generali.....	27
Aspetti operativi.....	27
Protezione dei dati personali.	28
Gestione della comunicazione e delle fughe di notizie.	29
Aspetti generali.....	29
Ricezione delle segnalazioni.....	29
Gestione delle segnalazioni in generale.....	29
Gestione delle segnalazioni di cyberbullismo.	30
Inoltro della segnalazione.....	30
Attività di prevenzione.	30
Attività di repressione e sanzionamento.	31
Protezione dei dati personali.	31
Protezione dei dati personali.....	32
Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali.....	32
Disposizioni generali di sicurezza.....	32
Materiale multimediale.....	34
Aspetti generali.....	34
Tutela dei diritti.....	34
Regole comportamentali.....	34
Attività informativa.....	35
Assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati.	36
Aspetti generali.....	36
Aspetti operativi.....	36
Protezione dei dati personali.	36
Disturbi alimentari.....	37
Aspetti generali.....	37
Aspetti operativi.....	37
Accesso alle informazioni e pubblicità.	37
Protezione dei dati personali.	37
Allegati.....	I
Allegato 1 – analisi dei portatori d’interesse.	II
Allegato 2 – analisi dei rischi.	V
Allegato 3 – informazioni sui rischi relativi a comportamenti tali da generare episodi di abuso, violenza o discriminazione negativa e modulo di espressione del consenso per l’esecuzione di specifiche attività.	XII
Allegato 4 – elenco dei reati in tema di safeguarding.	XV

Estratto del Dlgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).....	XV
Estratto del Codice Penale.	XXVIII
Estratto della L 71/2017 (contrasto del bullismo e del cyberbullismo).	XXII
Allegato 5 – Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.	XXIII
Premessa.	XXIII
Articolo 1. Finalità.....	XXIII
Articolo 2. Disposizioni specifiche.	XXIII
Articolo 3. sanzioni disciplinari.	XXIII
Articolo 4. selezione degli operatori sportivi.....	XXIII
Articolo 5. Obblighi informativi.....	XXIV
Articolo 6. organi interni, incompatibilità e conflitti d’interesse.....	XXIV
Articolo 7. Protezione delle informazioni e tutela delle persone coinvolte.....	XXIV
Articolo 8. Doveri e obblighi dei tesserati, soci e atleti.	XXIV
Articolo 9. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici.	XXV
Articolo 10. Diritti, doveri e obblighi degli atleti.	XXVI
Allegato 6 – Patto educativo-sportivo tra il Sanremo Baseball Club a.s.d. e le famiglie.....	XXVI
Impegni del Sanremo BAseball Club.	XXVI
Impegni dell’associato.	XXVII
Impegni della famiglia.	XXVII
Tabelle di riepilogo.....	XXVII

ELENCO DELLE VERSIONI.

Versione	Data	Descrizione	Redatto da	Approvato da
1	05/07/2024	Prima versione.	G. De Fazio (presidente) D. Natta (vicepresidente) S. Miretti (segretario) M. Cuneo (consigliere) I. Tarassi (consigliere) S. De Fazio (consulente)	Assemblea dei soci (Deliberazione del 05/07/2024)

DEFINIZIONI.

Nell'ambito del presente documento sono impiegate le seguenti definizioni:

1. Abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
2. Abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
3. Abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
4. Abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
5. ASD: associazione sportiva dilettantistica.
6. Bullismo, cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
7. Club: il Sanremo Baseball Club ASD.
8. Comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto negativo su una o più persone, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
9. CONI: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
10. Dlgs: decreto legislativo.
11. FIBS: la Federazione Italiana Baseball Softball.
12. Incuria: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
13. Molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

14. Negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
15. Reg: regolamento.
16. Società: il Sanremo Baseball Club ASD.
17. Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
18. Statuto: lo statuto della Sanremo Baseball Club Associazione Sportiva Dilettantistica.
19. UE: Unione Europea.

Restano, comunque, ferme le definizioni date dalle fonti normative applicabili.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO.

L'associazione sportiva dilettantistica denominata "Sanremo Baseball Club" è una società sportiva con sede in Sanremo, fondata nel 1949, affiliata alla Federazione Italiana Baseball Softball. Con un seguito di appassionati e una ricca storia, il club è diventato una pietra miliare della comunità sportiva locale. Offre agli atleti un ambiente adatto per affinare le proprie capacità e competere a vari livelli, promuovendo lo spirito di squadra e la dedizione.

Il Sanremo Baseball Club vanta una storia ricca e dinamica che riflette l'evoluzione del baseball in Italia. Tutto ebbe inizio nel 1949 segnando l'avvio di un percorso che avrebbe visto il club crescere e prosperare nel corso dei decenni.

Gli anni Sessanta videro un'impennata di talenti: giovani promesse si unirono al club, facendosi rapidamente un nome per sé e per la squadra e permettendo la vittoria del primo campionato nazionale di Serie D nel 1968. Gli anni successivi sono stati caratterizzati da una crescita costante, culminata con la costruzione del diamante di Pian di Poma nel 1973, un traguardo importante favorito dall'amministrazione locale e da figure chiave all'interno del club.

La squadra maschile, poi, ha gareggiato costantemente in Serie B per molti anni, gettando solide basi per i successi futuri.

Gli anni Ottanta rappresentano un altro momento cruciale: il club partecipa al campionato nazionale di Serie A, ottenendo un impressionante quarto posto. Questo successo rafforza la convinzione di poter reggere il confronto con le squadre più affermate.

Nel corso della sua storia, il Baseball Club Sanremo ha ospitato giocatori che hanno rappresentato l'Italia in diverse squadre nazionali, contribuendo allo sviluppo di questo sport a livello nazionale.

Oggi, il Sanremo Baseball Club continua a essere un faro di sportività e di comunità nella regione, celebrando il suo storico passato e guardando al futuro con la stessa passione e lo stesso slancio che hanno caratterizzato il suo straordinario percorso.

La storia recente del Sanremo Baseball Club continua a essere segnata dalla sua dedizione allo sport e dal suo ruolo nella comunità. Negli ultimi anni, il club si è concentrato sul rafforzamento dei programmi giovanili, riconoscendo che il futuro del club è nelle mani delle nuove generazioni. Questi programmi mirano a instillare non solo le abilità necessarie per il baseball, ma anche i valori del lavoro di squadra, della disciplina e della sportività.

Il club è stato anche attivo nell'ospitare e partecipare a tornei locali e regionali. Questi eventi non riguardano solo la competizione, ma anche la celebrazione dello sport e la promozione di un senso di comunità tra giocatori e tifosi.

Inoltre, il club ha compiuto notevoli sforzi per migliorare le proprie strutture, garantendo un'esperienza piacevole sia ai giocatori che agli spettatori. Questo include il mantenimento della qualità del campo da gioco, il miglioramento delle aree di seduta e la fornitura di servizi migliori.

Il Sanremo Baseball Club ha anche lavorato per costruire partnership con aziende e organizzazioni locali. Queste collaborazioni hanno contribuito a garantire sponsorizzazioni e sostegno alle attività del club, che sono fondamentale per la sua sostenibilità e crescita.

Come ogni associazione sportiva dilettantistica in Italia, anche il Sanremo Baseball Club è un'entità giuridica che opera nel settore sportivo senza scopo di lucro ed è costituita da individui che condividono la passione per lo sport del baseball e si uniscono per promuovere l'attività fisica e lo spirito di squadra tra i membri. Il Sanremo Baseball Club è regolato da uno statuto che ne definisce gli obiettivi, le regole e l'organizzazione interna ed è riconosciuta dal CONI per poter operare legalmente e avere la possibilità di accedere a sgravi fiscali e altri benefici previsti dalla legge per promuovere lo sport a livello dilettantistico.

La gestione è affidata a un consiglio direttivo eletto dai soci, che si assume la responsabilità delle decisioni operative e strategiche.

La descrizione del contesto deve essere completata con l'analisi dei portatori d'interesse e l'analisi dei rischi, rispettivamente illustrate nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che devono essere aggiornati, a cura del consiglio direttivo, con cadenza al massimo quadriennale.

AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente documento e le disposizioni ivi contenute, ovvero le indicazioni che altrimenti ne derivano, devono essere conosciuti e applicati da tutti i soci, con particolare e non esclusivo riferimento a quelli appartenenti alle categorie degli atleti e dello staff tecnico comunque indicato, di ogni ordine e grado, a prescindere dalla categoria e dalla squadra nella quale eseguono la loro attività sportiva.

Il presente documento e le disposizioni ivi contenute, ovvero le indicazioni che altrimenti ne derivano devono essere applicati e rispettati nell'ambito di qualunque attività, sportiva e non-sportiva, svolta dai soci, a prescindere dal loro ruolo e dalla loro funzione nell'ordinamento del Sanremo Baseball Club, ed eseguita in nome e per conto del club, oppure realizzata sotto la sua autorità, oppure portata avanti con modalità e mezzi che possano, anche indirettamente, incidentalmente o apparentemente, ricondurla o riferirla alla società.

Il presente documento e le disposizioni ivi contenute, ovvero le indicazioni che altrimenti ne derivano devono essere applicati e rispettati sia in Italia che all'estero.

Per quanto compatibile, il presente documento deve essere conosciuto e applicato anche dalle seguenti categorie di soggetti:

- 1) Partner istituzionali.
- 2) Sponsor.
- 3) Atleti in prestito e tesserati da un altro ente sportivo.

FINALITÀ.

La presente politica in materia di safeguarding disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione che abbia conseguenze negative sulle persone e

determinate dal trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

La presente politica in materia di safeguarding disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione che derivi dal mancato rispetto del Codice delle pari opportunità¹ nei confronti dei tesserati, specie se minori d'età, e recepiscono le disposizioni della normativa in materia di riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo² e in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi³.

La presente politica in materia di safeguarding si ispira e si conforma alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dettati dall'Osservatorio Permanente del CONI.

L'obiettivo che s'intende perseguire è determinare e governare un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, attraverso l'adozione dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione come sopra intese e attraverso l'emanazione di specifici protocolli di comportamento.

In questo contesto, il Sanremo Baseball Club persegue almeno i seguenti obiettivi:

1. La promozione dei diritti di cui al paragrafo specifico e che sono comunque determinati dall'applicazione della presente politica;
2. La promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
3. La consapevolezza dei soci in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
4. L'individuazione e l'attuazione da parte delle affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del responsabile federale delle politiche di safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di soci minorenni;
5. La gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
6. L'informazione dei soci, anche minorenni, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
7. La partecipazione dei soci alle iniziative organizzate dagli enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
8. Il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive affiliate.

RAPPORTI CON LE NORME COGENTI.

Per la corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni contenute nel presente documento si fa riferimento alle seguenti norme cogenti:

1. Codice Civile.
2. Codice Penale.

¹ Dlgs 198/2006.

² Dlgs 36/2021.

³ Dlgs 39/2021.

3. Dlgs 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
4. Dlgs 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
5. Dlgs 198/2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
6. Reg. (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
7. Dlgs 36/2021, recante l'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo
8. Dlgs 39/2021, recante l'attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
9. DM 5843/A3 del 16/10/2006, recante le linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
10. DM 16 del 05/02/2007, recante le linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo.
11. DPR 313/2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
12. L. 71/2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Parimenti, si considerano anche le seguenti fonti secondarie:

1. Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, emessi dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.
2. Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, emesse dalla FIBS il 31/08/2023.
3. Deliberazione della giunta nazionale del CONI n. 255 del 25/07/2023 avente ad oggetto l'adeguamento all'art. 33 del Dlgs 36/2021 e all'art. 16 del Dlgs 39/2021, la costituzione e nomina dell'osservatorio permanente e il modello di regolamento per FSN/DSA/EPS/AB.
4. Regolamento di giustizia adottato dalla FIBS vigente tempo per tempo.

RESPONSABILITÀ, DIRITTI E DOVERI.

Il concetto di responsabilità intende la detenzione del potere causale, ovvero l'assunzione dei rischi correlati a ciò che la comunità si attende come risultato conseguente dal comportamento di un soggetto, soprattutto nel caso in cui siano difforni da ciò che sarebbe socialmente tipico aspettarsi.

In tale ottica, e tenuto conto che il Sanremo Baseball Club non ha personalità giuridica, tutti i soci sono personalmente responsabili in tema di safeguarding e devono conformarsi al presente documento, collaborando al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e allo scopo di adempiere agli obblighi posti dalla normativa vigente in materia; a tal proposito il CONI, la FIBS o il Sanremo Baseball Club, tra gli altri, possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi in cui costoro siano responsabili per gli atti di abuso, violenza o discriminazione negativa⁴.

⁴ Dlgs 39/2021, art. 16.6.

Restano ferme le previsioni normative disciplinate dal Codice Civile, dal Codice Penale, e dal Dlgs 231/2001.

La Società è responsabile per gli abusi, le violenze e le discriminazioni negative commesse nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al periodo precedente.

L'ente non risponde se tali persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Se l'episodio di abuso, violenza o discriminazione negativa è stato commesso da uno o più soggetti apicali, il Sanremo Baseball Club è esonerato da responsabilità se prova che:

1. L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire eventi della specie di quello verificatosi;
2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo di controllo interno e indipendente dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, di gestione e di controllo;
4. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo interno e indipendente.

Il Sanremo Baseball Club deve rendere disponibile almeno un canale di segnalazione interna, al fine di mettere in contatto le vittime di episodi di abuso, violenza o discriminazione negativa con il responsabile del safeguarding, o comunque con l'organismo di controllo interno e indipendente dell'ente.

Restano fermi i diritti enunciati dai Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, emessi dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding e richiamati dalle Linee guida della FIBS, che si citano integralmente di seguito:

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

MIGLIORAMENTO CONTINUO E PREVENZIONE.

In via primaria, il Sanremo Baseball Club persegue il miglioramento continuo attraverso la realizzazione degli obiettivi indicati nel capitolo "Finalità" o quelli altrimenti indicati dalle autorità competenti, dal CONI, dalla FIBS o, se del caso, dai portatori d'interesse.

In particolare, la prevenzione, che agisce sul rischio permettendo di ridurre la probabilità di accadimento di un determinato evento, deve essere preferita alla protezione, che agisce sul rischio permettendo di contenere le conseguenze dannose di accadimento di un determinato evento.

Tra le attività di prevenzione che concorrono al miglioramento continuo occorre dare priorità a quelle che permettono la crescita della consapevolezza, della responsabilizzazione e dell'educazione sui temi legati al safeguarding, ovvero a quelle che mirano alla creazione e al consolidamento di una cultura societaria del

safeguarding, in grado di agire sulle coscienze delle persone e condizionare, conseguentemente, il loro comportamento.

Fermo restando l'obbligo di partecipare agli eventi formativi proposti dalla FIBS, la Società valuta l'organizzazione di iniziative simili in autonomia nell'arco dell'anno. Tale valutazione è inserita nel piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, conformemente alle previsioni dello Statuto⁵.

La valutazione dei rischi safeguarding-correlati, regolare e sistematica, contribuisce alla soddisfazione degli obiettivi di miglioramento continuo e prevenzione. Tale valutazione è eseguita, sotto la responsabilità del consiglio direttivo, con cadenza al massimo quadriennale e può essere affidata a soggetti, anche terzi indipendenti, qualificati.

La prevenzione viene realizzata anche attraverso l'istituzione, la comunicazione e l'applicazione di specifici protocolli operativi, indicati nel capito specifico del presente documento.

Periodicamente, con cadenza al massimo quadriennale, il consiglio direttivo valuta l'efficacia e la corretta applicazione, nel periodo precedente, di tali protocolli e ne propone la revisione, la modifica, l'attualizzazione o l'abrogazione, ovvero provvede alla predisposizione di ulteriori protocolli che si riterranno necessari o doverosi.

La prevenzione si concretizza anche con il fattuale e consapevole coinvolgimento delle parti interessate, pratica che è necessaria per l'espressione di un consenso informato, utile alla gestione di determinate attività ritenute particolarmente critiche sulla base della valutazione dei rischi o della presunzione di legge o delle Linee guida della FIBS. Le informazioni utili per il conferimento del consenso sono illustrate nell'allegato 3.

RISORSE DESTINATE AL SAFEGUARDING.

In linea generale, la prevenzione e la tutela delle persone in relazione a episodi di abuso, violenza e discriminazione negativa richiedono l'attivo coinvolgimento di tutti i soci, che devono partecipare solidalmente al raggiungimento di tali obiettivi.

Il Sanremo Baseball Club, in particolare, adotta particolari accorgimenti per gestire adeguatamente la tematica e gli adempimenti a essa collegati.

Secondo le disponibilità economiche e finanziarie di ciascun esercizio, il consiglio direttivo, dispone le risorse necessarie in occasione della presentazione del piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, conformemente alle previsioni dello Statuto⁶. Tali risorse dovrebbero essere almeno sufficienti ad assicurare la copertura necessaria a permettere la partecipazione alle iniziative di formazione e sensibilizzazione organizzate dalla FIBS.

Nel rispetto dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dal CONI, le risorse destinate al safeguarding devono essere almeno adeguate a che:

- 1) Siano realizzate o mantenute, in relazione alle caratteristiche del club, misure preventive e attività periodiche di controllo e valutazione dei rischi, idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, compresi i Principi del CONI e le Linee guida della FIBS, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti.
- 2) Siano realizzate o mantenute, in relazione alle caratteristiche del club, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime.

⁵ Statuto, art. 18.1.g.

⁶ Statuto, art. 18.1.d-e-g.

- 3) Siano realizzate o mantenute, in relazione alle caratteristiche del club, iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, prevedendo il monitoraggio periodico, regolare e sistematico dei risultati, con cadenza annuale.
- 4) Siano realizzate o mantenute, in relazione alle caratteristiche del club, misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione della politica di safeguarding e dei suoi protocolli applicativi, con particolare ma non esclusivo riferimento alle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei protocolli in parola.
- 5) Siano realizzate o mantenute, in relazione alle caratteristiche del club, misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni internamente individuato e al responsabile federale per le politiche di safeguarding, nonché Uffici dei Procuratori federali ove competenti.
- 6) Siano realizzate o mantenute, in relazione alle caratteristiche del club, misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni.
- 7) Siano realizzate valutazioni annuali delle misure di cui ai punti precedenti e, eventualmente, sia adottato e realizzato un conseguente piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

In particolare, al responsabile per il safeguarding è assegnata una casella di posta elettronica ordinaria, il cui indirizzo (safeguarding@sanremobaseball.it) è debitamente portato a conoscenza di tutti i portatori d'interesse anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Per la adeguata gestione del safeguarding sono messe a disposizione cassette postali finalizzate a raccogliere le segnalazioni. Tali cassette devono proteggere il contenuto da accessi non autorizzati e le rispettive chiavi devono essere custodite a cura o sotto la responsabilità del responsabile del safeguarding, il quale può affidarne una copia al suo vicario o a soggetti di sua fiducia, purché sia evitato qualunque conflitto d'interessi.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SAFEGUARDING.

Il consiglio direttivo individua almeno un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (responsabile del safeguarding) e almeno un suo vicario, scegliendolo tra soggetti in grado di garantire terzietà e indipendenza rispetto al consiglio direttivo stesso e un adeguato livello di preparazione sulla tematica⁷.

Ove non sia possibile creare un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui affidare in via esclusiva, tenuto conto delle dimensioni del club e del contesto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di controllo in tema di safeguarding e di curarne l'aggiornamento, è il consiglio direttivo, in quanto organo dirigente di ente di piccole dimensioni⁸, in base ai principii di gerarchia delle fonti e di specialità delle fonti.

Il responsabile del safeguarding assolve anche i compiti di responsabile della protezione dei minori di cui al Dlgs 36/2021, art. 33.6⁹.

Ogniqualvolta sia affrontata la tematica del safeguarding o argomenti correlati, deve essere presente almeno un responsabile del safeguarding o almeno un suo vicario, in modo da garantire una maggior terzietà e autonomia di giudizio. Le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo in assetto di comitato per il safeguarding sono assunte secondo le regole previste dallo statuto¹⁰ ma con le seguenti deroghe specifiche:

- 1) La presidenza del comitato per il safeguarding è assunta dal responsabile del safeguarding o, se assente, da un suo vicario.

⁷ Statuto, art. 18.1.j.

⁸ Dlgs 231/2001, art. 6.4.

⁹ Statuto, art. 18.n.

¹⁰ Statuto, art. 15

- 2) Il voto del responsabile per il safeguarding vale 1, aumentato di un terzo dei voti totali degli intervenuti alla riunione, approssimato per eccesso, secondo la seguente tabella esemplificativa:

n. partecipanti (incluso r. safeguarding)	Valore del voto degli altri partecipanti (incluso il presidente)	Valore del voto del r. safeguarding (o del suo vicario)	Maggioranza dei voti
3	1	2	3
4	1	3	4
5	1	3	4
6	1	3	5
7	1	4	6
8	1	4	6
9	1	4	7

- 3) Il ruolo di presidente è incompatibile con quello di responsabile del safeguarding o con quello di vicario del responsabile del safeguarding.

Il comitato per il safeguarding è il responsabile delle politiche, delle procedure e del comportamento del club rispetto a tale argomento e, in particolare:

- 1) Vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte della società del modello organizzativo e di controllo in tema di safeguarding.
- 2) Vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte della società del codice di condotta adottati allo scopo di prevenire fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
- 3) Vigila sulla nomina del responsabile del safeguarding.
- 4) Segnala le violazioni dei punti precedenti agli organi federali di competenza o alle autorità giurisdizionali di competenza.
- 5) Adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione negativa.
- 6) Segnala agli organi competenti o alle autorità competenti le condotte rilevanti in tema di safeguarding.
- 7) Informa, con cadenza annuale, sulle politiche di safeguarding del club all'assemblea dei soci.
- 8) Fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
- 9) Svolge ogni altra funzione attribuita dal consiglio direttivo, purché compatibile, o dalle norme o dagli organi federali.

Ove non sia possibile individuare un responsabile per il safeguarding, né costituire adeguatamente il comitato per il safeguarding, il consiglio direttivo ricorre alle soluzioni comuni messe a disposizione dalla FIBS.

Il responsabile del safeguarding risponde agli organi federali e giurisdizionali competenti, anche dell'operato del comitato per il safeguarding, fatta salva la responsabilità del presidente, del consiglio direttivo e delle persone che lo compongono.

Il comitato per il safeguarding, il responsabile del safeguarding e, in ogni caso, tutti gli organi sociali e tutti i soci collaborano e garantiscono l'accesso del Responsabile per le politiche di safeguarding federale alle informazioni e alle strutture del club, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nell'eventualità in cui si verificassero tali fattispecie.

Alla casella di posta elettronica assegnata al responsabile del safeguarding può accedere, in caso di necessità e urgenza e in qualità di soggetto fiduciario, il vicario del responsabile del safeguarding, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali¹¹.

Il Sanremo Baseball Club, sulla base delle evidenze date dalla valutazione dei rischi e nel rispetto delle norme primarie e secondarie di riferimento, adotta protocolli operativi e di comportamento in grado di prevenire la realizzazione dei casi di abuso, violenza o discriminazione. Tali protocolli riguardano almeno i seguenti argomenti:

1. La gestione delle trasferte giornaliere e plurigiornaliere.
2. La gestione degli allenamenti.
3. La gestione degli spogliatoi.
4. La gestione del controllo del casellario giudiziale.

PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SAFEGUARDING.

Il consiglio direttivo include la pianificazione degli obiettivi di safeguarding e le informazioni sulle risorse stanziare nel piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale¹².

Secondo necessità e tenuto conto del contesto, gli obiettivi devono permettere il raggiungimento delle finalità dichiarate nella presente politica di safeguarding, anche prevedendo un orizzonte temporale pluriennale, purché misurabile attraverso indicatori chiave di prestazione.

Gli indicatori chiave di prestazione e i livelli ritenuti accettabili sono elencati nella seguente tabella:

Rif.	Indicatore chiave di prestazione	Obiettivo
1	Il numero di segnalazioni ricevute.	0
2	Il numero di segnalazioni fondate e rivelatesi veritiere.	0
3	Il numero di segnalazioni infondate e rivelatesi false.	0
4	Il numero di segnalazioni inoltrate agli organi federali o giurisdizionali.	0
5	Il numero di iniziative di formazione o sensibilizzazione a cui si è partecipato, o il numero di ore dedicate a tali attività.	0
6	Il numero di persone che hanno partecipato a iniziative di formazione o sensibilizzazione, eventualmente raggruppate sulla base di ulteriori criteri qualificativi (v.g. età, categoria di appartenenza, eccetera).	Il massimo possibile
7	Gli argomenti, ovvero le cause o le classi di eventi, afferenti alle segnalazioni ricevute e la loro frequenza.	Nessuno
8	Il numero di segnalazioni, eventualmente ulteriormente suddiviso per classe di segnalazione, ricevute da differenti categorie di persone in relazione al ruolo o alla funzione presso il club, al loro sesso, alla loro età, alla loro provenienza geografica o allo stato di particolare necessità che le contraddistingue.	0
9	Il numero e la tipologia di sanzioni disciplinari adottate internamente.	0 Nessuna
10	Il numero di collaboratori impiegati in attività a contatto con i minorenni e il numero di controlli eseguiti per verificare l'assenza di carichi pendenti o condanne penali comminate in relazione a reati sessuali su minori e, conseguentemente, informazioni significative circa l'esito di tali controlli.	Il massimo possibile

¹¹ Reg. (UE) 2016/679, Dlgs 196/2003 e Linee guida dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di posta elettronica e Internet nel contesto lavorativo del 01/03/2007.

¹² Statuto, art. 18.1.g.

Rif.	Indicatore chiave di prestazione	Obiettivo
11	Il rapporto tra le informazioni di cui ai punti precedenti, per classe omogenea, rispetto all'evoluzione temporale, in modo da permettere il confronto tra un anno e l'altro o tra un anno specifico e un dato periodo.	

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI.

Il Sanremo Baseball Club adotta un approccio incentrato sulla gestione dei rischi, anche coinvolgendo direttamente le varie categorie di portatori d'interesse.

Ai fini della prevenzione degli specifici rischi correlati al safeguarding, il consiglio direttivo si adopera prevedendo almeno:

- 1) L'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva.
- 2) L'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati.
- 3) L'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'affiliata.
- 4) La predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati, ove ciò sia compatibile con le politiche di safeguarding e non rappresenti una condizione di pericolo.
- 5) L'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti.
- 6) L'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il responsabile federale delle politiche di safeguarding.
- 7) L'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati.
- 8) L'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria e ai corsi di aggiornamento previsti dalla FIBS in materia di safeguarding.
- 9) L'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'ente di affiliazione.
- 10) L'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - I) Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - II) Viaggi, trasferte e pernotti;
 - III) Trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. Fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) Che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - IV) Manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

RIESAME DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN TEMA DI SAFEGUARDING.

Con cadenza al massimo quadriennale il modello organizzativo in tema di safeguarding deve essere sottoposto a revisione da parte del consiglio direttivo.

Nell'occasione, il consiglio direttivo tiene conto delle indicazioni del comitato per il safeguarding e del responsabile del safeguarding, nonché delle eventuali istruzioni o suggerimenti di matrice normativa o forniti dal CONI, dalla FIBS o degli organi federali.

Con cadenza almeno annuale il responsabile del safeguarding informa il consiglio direttivo circa l'adeguatezza del modello organizzativo e di controllo adottato in materia di safeguarding. Tali informazioni sono poi messe a disposizione dell'assemblea dei soci, da parte del consiglio direttivo, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo dell'attività svolta¹³.

COINVOLGIMENTO DEI SOCI.

Tutti i soci sono tenuti a conoscere e rispettare il contenuto di questo documento.

Allo stesso modo, tutti i soci sono invitati, nell'ottica del miglioramento continuo, a suggerire le modifiche che riterranno importanti a tale scopo e a manifestare le loro impressioni in merito all'andamento della gestione del safeguarding da parte del club.

Allo scopo di intercettare e poter gestire tempestivamente eventuali criticità, tutti i soci e tutti i portatori d'interesse, inclusi gli atleti in prestito da altre società, sono invitati a segnalare senza indugio episodi che ritengono pericolosi o lesivi, ovvero chiari episodi di abuso, violenza o discriminazione.

Ove opportuno, in presenza di un pericolo grave e immediato, ciascuno dei soci è chiamato a intervenire in prima persona per tutelare le vittime o le presunte vittime di episodi di abuso, violenza o discriminazione.

Restano fermi l'uso del buonsenso e dell'approccio del "buon padre di famiglia", agendo con probità, rigore, impegno, correttezza, cura e lealtà, senza eccedere nel suo operato oltre quanto ragionevole attendersi, sulla base delle sue competenze e delle sue capacità, senza considerare il ruolo all'interno dell'organizzazione del Sanremo Baseball Club.

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E CONSAPEVOLEZZA.

I canali informativi primari, per il Sanremo Baseball Club, in tema di safeguarding sono il sito web istituzionale www.sanremobaseball.it e la bacheca esposta presso il bar. Il presente documento e tutti gli altri documenti che descrivono il modello organizzativo adottato in tema di safeguarding, incluse le eventuali variazioni e aggiornamenti, sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Sul medesimo sito sono indicati, con adeguata visibilità e accessibilità, sia l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del safeguarding sia le informazioni utili a prendere contatto con il responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché con gli uffici dei procuratori federali ove competenti.

Al fine di creare, mantenere e accrescere la consapevolezza circa i reati contemplati in materia di safeguarding, il consiglio direttivo censisce tali fattispecie e le illustra ai soci, mettendo a disposizione almeno l'allegato 4 attraverso i principali canali di comunicazione del club.

Al fine di agevolare le segnalazioni di episodi che potrebbero essere identificati come atti o fatti di abuso, violenza o discriminazione, è istituita la casella di posta elettronica safeguarding@sanremobaseball.it, il cui contenuto è accessibile solo al responsabile del safeguarding o del suo eventuale vicario.

¹³ Statuto, art. 18.1.a.

In alternativa alla posta elettronica, il segnalante può scegliere di comunicare attraverso cassette postali posizionate presso l'ufficio della sede del club, il cui contenuto è accessibile solo al responsabile del safeguarding o del suo eventuale vicario.

Le segnalazioni possono essere comunicate anche di persona, al responsabile del safeguarding o al suo eventuale vicario.

Il club predispone e attua uno specifico protocollo per la gestione della comunicazione, delle fughe di notizie e della protezione dei dati personali.

Il consiglio direttivo cura le dovute comunicazioni destinate al Responsabile federale delle politiche di safeguarding.

Al fine di permettere scelte consapevoli, le informazioni in materia di safeguarding, incluse quelle riguardanti la valutazione dei rischi sul tema, i protocolli applicativi, il codice di condotta di cui all'allegato 5 specifico e il patto di corresponsabilità sociale, sono consegnati e messi a disposizione degli interessati al più tardi al momento del tesseramento.

Periodicamente, il comitato per il safeguarding diffonde e pubblicizza, almeno presso i soci, gli atleti e i portatori d'interesse principali, adeguato materiale informativo sul tema del safeguarding e le procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi. Tali comunicazioni possono avvenire anche attraverso mezzi non ufficiali come i servizi di messaggistica istantanea.

Assieme al materiale informativo in tema di safeguarding, il comitato per il safeguarding provvede anche alla diffusione di (o a favorire l'accesso a) materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. Quest'obbligo si considera soddisfatto anche indicando materiale informativo prodotto da terzi, purché autorevoli.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.

Ciascuno è considerato innocente fino a prova contraria. Spetta al danneggiato dimostrare la colpevolezza della persona che indica come danneggiante, ossia del soggetto che sostiene avergli usato abuso, violenza o discriminazione negativa.

Salvo che non configurino più grave reato, sono considerati illeciti disciplinari i comportamenti, tentati o realizzati, dei tesserati, dei soci e degli atleti in prestito che generino una violazione dei divieti di discriminazione nelle pari opportunità tra uomo e donna¹⁴, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenni¹⁵.

Il mancato rispetto della presente politica e dei suoi atti derivati da parte del socio o dell'atleta in prestito, nonché le eventuali dichiarazioni non veritiere rispetto agli obblighi che sorgono in tema di safeguarding, costituiscono una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e sono puniti secondo le norme del Regolamento di giustizia della FIBS vigente e applicabile al momento del fatto¹⁶.

¹⁴ Dlgs 198/2006, libro III, titolo I, capo II, artt. da 27 a 35.

¹⁵ Di cui, rispettivamente, agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del Codice Penale.

¹⁶ Ultimo aggiornamento del Regolamento di giustizia della FIBS avvenuto il 21/11/2023.

Il mancato rispetto della presente politica e dei suoi atti derivati comporta la sospensione del rapporto tra il soggetto che ha commesso il fatto e il Sanremo Baseball Club; nei casi più gravi il rapporto cessa e il club può riservarsi di costituirsi parte lesa nelle sedi competenti.

Sulla durata della sospensione del rapporto decide il consiglio direttivo, secondo quanto disposto dallo Statuto¹⁷. In caso d'impugnazione del provvedimento disciplinare adottato dal consiglio direttivo, si esprime l'assemblea generale dei soci, convocata in seduta ordinaria. Ai fini della determinazione del numero legale per la valida costituzione della riunione assembleare, gli eventuali soci considerati parti in causa (intesi come danneggiante, inclusi eventuali complici, e danneggiato) nel caso di specie sono esclusi, al fine di preservare la deliberazione dall'influenza di eventuali conflitti d'interesse.

Restano fermi i diritti delle parti, portatrici d'interesse comunque qualificate, di agire ricorrendo alla giustizia sportiva od ordinaria.

Restano ferme le previsioni dello Statuto in tema di decadenza dei soci¹⁸ e del consiglio direttivo e del presidente¹⁹.

¹⁷ Statuto, art. 18.1.l.

¹⁸ Statuto, art. 7.

¹⁹ Statuto, art. 16.

TRASFERTE GIORNALIERE E PLURIGIORNALIERE.

ASPETTI GENERALI.

Le trasferte sono una componente naturale dell'attività atletica del club e sono normate, sotto al profilo sportivo, dalle regole federali che disciplinano le gare e le attività agonistiche.

Ove non accompagnati direttamente e personalmente da chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro, gli atleti minorenni sono affidati, per il solo periodo della trasferta, alla custodia e alla responsabilità del club.

Nel caso in cui dall'applicazione delle presenti regole sulle trasferte emergano divieti volti a tutelare i soggetti minorenni dai rischi di abuso, violenza o discriminazione, essi possono essere derogati in presenza di un documentato, espresso e specifico consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

MEZZI DI TRASPORTO.

Il Sanremo Baseball Club mette a disposizione mezzi di trasporto in grado di trasportare l'intera squadra.

Solitamente, per le trasferte sono impiegati i veicoli di proprietà.

Ove possibile e se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, possono essere autorizzate modalità alternative quali mezzi pubblici di linea o a noleggio (v.g. treno, autobus...).

Resta ferma la facoltà degli atleti di spostarsi in completa autonomia, anche secondo le eventuali decisioni assunte da chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di atleti minorenni.

CONDUZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

La conduzione dei mezzi di trasporto è affidata, nel caso di quelli di proprietà del club, a soggetti espressamente delegati, previa verifica della validità della patente di guida. Tali soggetti possono essere selezionati tra i soci o tra i genitori dei minorenni facenti parte della squadra che affronta la trasferta o, comunque, tra persone di fiducia della società.

Nel caso in cui sia previsto il trasporto di minori, il Sanremo Baseball Club provvede all'esecuzione del controllo del casellario giudiziale dell'autista, secondo le modalità previste dallo specifico protocollo.

La conduzione dei mezzi di trasporto a noleggio è affidata, preferibilmente, al fornitore del servizio e alla sua propria organizzazione. L'eventuale accordo dovrebbe tutelare gli eventuali minori, con l'adempimento degli obblighi previsti posto in capo al fornitore.

PARTENZA, SOSTE E ARRIVO.

Nel caso di trasferte effettuate con i mezzi di proprietà del Sanremo Baseball Club, le partenze avvengono dal campo Pian di Poma a Sanremo.

Nel caso di trasferte che interessano squadre con almeno un atleta minorenne, la partenza deve essere in gruppo e non è ammessa l'eventualità in cui un atleta minorenne possa rimanere da solo con un adulto.

Durante il viaggio possono essere effettuate soste intermedie, sia previste che straordinarie. Durante tali episodi la squadra e gli eventuali accompagnatori devono rimanere uniti, specialmente se sono presenti soggetti minorenni e ancor di più se tali soggetti minorenni sono affidati alla custodia e alla responsabilità del club.

Nel caso di trasferte effettuate con i mezzi di proprietà del Sanremo Baseball Club, gli arrivi, al termine della trasferta, avvengono dal campo Pian di Poma a Sanremo.

Nel caso di trasferte che interessano squadre con almeno un atleta minorenni, l'arrivo deve essere in gruppo e non è ammessa l'eventualità in cui un atleta minorenni possa rimanere da solo con un adulto.

Nel caso in cui uno o più atleti minorenni si trovino nella condizione di attendere i rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale o altri soggetti a cui sono stati espressamente affidati, al rientro dalla trasferta, essi devono essere assistiti da almeno due adulti, appositamente designati dal consiglio direttivo, i quali si accertano dell'identità del terzo adulto che viene a prelevare il minorenni, in modo che questi venga affidato solo ed esclusivamente a soggetti autorizzati.

RESPONSABILITÀ.

L'organizzazione e la conduzione delle trasferte sono sotto la responsabilità del consiglio direttivo.

Ai soli fini della tutela e della prevenzione di episodi di abuso, violenza e discriminazione, le attività sono poste sotto la sorveglianza generale di tutti i presenti (inclusi gli atleti), che hanno facoltà di intervenire al fine di far cessare tali episodi, nel caso in cui si verificano in modo conclamato e inequivocabile.

Nei casi dubbi, prevalendo il principio di innocenza fino a prova contraria, chi assiste all'episodio o ne ha notizia, è tenuto a segnalarlo al responsabile per il safeguarding, usando i canali prestabiliti.

REGOLE COMPORTAMENTALI.

Restano fermi i diritti enunciati dai Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, emessi dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding e richiamati dalle Linee guida della FIBS, che si citano integralmente di seguito:

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

ALLENAMENTI.

ASPETTI GENERALI.

L'allenamento degli atleti è una componente fondamentale e necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale del Sanremo Baseball Club.

In ogni caso, restano ferme le disposizioni in materia di safeguarding e le norme applicabili, ovvero le linee guida e i regolamenti federali.

Tutte le squadre, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, condividono il campo da gioco e il resto dell'infrastruttura, avendone la massima cura.

ATTIVITÀ DI SQUADRA.

All'inizio di ciascuna stagione agonistica i responsabili tecnici di ciascuna squadra, di concerto tra loro e tenuto conto delle esigenze delle rispettive categorie di atleti, definiscono il calendario degli allenamenti di squadra o, almeno, i criteri per determinarlo.

Gli allenamenti di squadra sono la norma e devono sempre essere preferiti alle eventuali attività individuali.

Ove possibile, gli allenamenti delle squadre composte esclusivamente da atleti minorenni, in particolare se infradodicesenni, sono organizzati in modo da non essere accessibili soggetti estranei alla società e in modo da essere accessibili anche a genitori, parenti, amici o chiunque eserciti la responsabilità genitoriale sugli atleti.

ATTIVITÀ INDIVIDUALI.

Ove possibile, tenuto conto delle esigenze della squadra e delle esigenze individuali, non sono previste sessioni di allenamento individuale che coinvolgono atleti minorenni, con particolare riferimenti a quelli di età inferiore a 12 anni.

Eventuali attività individuali, condotte da atleti minorenni, devono preventivamente essere consentite da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

Ove possibile, gli allenamenti individuali di atleti minorenni, in particolare se infradodicesenni, sono organizzati in modo da non essere accessibili soggetti estranei alla società e in modo da essere accessibili anche a genitori, parenti, amici o chiunque eserciti la responsabilità genitoriale sugli atleti.

RESPONSABILITÀ.

L'organizzazione e la conduzione degli allenamenti sono sotto la responsabilità dei tecnici.

Ai soli fini della tutela e della prevenzione di episodi di abuso, violenza e discriminazione, le attività sono poste sotto la sorveglianza generale di tutti i presenti (inclusi gli atleti), che hanno facoltà di intervenire al fine di far cessare tali episodi, nel caso in cui si verificano in modo conclamato e inequivocabile.

Nei casi dubbi, prevalendo il principio di innocenza fino a prova contraria, chi assiste all'episodio o ne ha notizia, è tenuto a segnalarlo al responsabile per il safeguarding, usando i canali prestabiliti.

REGOLE COMPORTAMENTALI.

Restano fermi i diritti enunciati dai Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, emessi dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding e richiamati dalle Linee guida della FIBS, che si citano integralmente di seguito:

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

USO SPOGLIATOI.

ASPETTI GENERALI.

Gli spogliatoi sono il luogo in cui gli atleti e le squadre si cambiano e si lavano in occasione delle attività svolte.

Gli spogliatoi sono anche un luogo di aggregazione sociale solitamente riservato alle squadre e ai loro componenti, precluso a chi non ne fa parte. Costituiscono, quindi, un ambiente particolare in cui lo sviluppo e l'espressione della personalità potrebbero non necessariamente sottostare alle normali convenzioni sociali "esterne".

Per la natura specifica del luogo, è normale che i presenti si trovino in situazioni di particolare vulnerabilità.

Le regole seguenti devono, per quanto compatibili, essere osservate anche in occasione dell'utilizzo degli spogliatoi messi a disposizione dalle società ospitanti, in caso di trasferta.

ORGANIZZAZIONE DEI TURNI.

Il club può disporre di 5 spogliatoi, di cui, normalmente, 3 riservati alle squadre, uno adibito a palestra e uno riservato agli arbitri in occasione delle partite.

In caso di compresenza di più squadre del Sanremo Baseball Club, appartenenti a categorie diverse, ciascuna ha a disposizione uno spogliatoio separato dagli altri.

In caso di compresenza di più squadre del Sanremo Baseball Club e di contemporanea indisponibilità di spogliatoi da assegnare separatamente a ciascuna di esse, la presenza degli atleti è preventivamente regolamentata e organizzata secondo turni, in modo da evitare che atleti minorenni e atleti maggiorenni condividano simultaneamente gli stessi ambienti.

La presenza contemporanea presenza di maggiorenni e minorenni all'interno degli spogliatoi durante è di norma vietata, salvo che si verifichino i seguenti casi:

- 1) Il maggiorenne e il minorenne siano entrambi atleti appartenenti alla medesima squadra.
- 2) Il maggiorenne sia l'allenatore del minorenne e sia stato ottenuto il consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.
- 3) Il maggiorenne sia il soggetto designato dal club a cui sono stati affidati gli atleti minorenni e il rispetto dei turni per evitare la compresenza gli impedirebbe di esercitare un concreto e fattuale controllo sui minorenni.

Le stesse regole sopra indicate si applicano nei casi in cui siano presenti altre squadre appartenenti a enti diversi dal Sanremo Baseball Club.

RESPONSABILITÀ.

L'organizzazione e l'utilizzo degli spogliatoi sono sotto la responsabilità dei tecnici.

Ai soli fini della tutela e della prevenzione di episodi di abuso, violenza e discriminazione, le attività sono poste sotto la sorveglianza generale di tutti i presenti (inclusi gli atleti), che hanno facoltà di intervenire al fine di far cessare tali episodi, nel caso in cui si verifichino in modo conclamato e inequivocabile.

Nei casi dubbi, prevalendo il principio di innocenza fino a prova contraria, chi assiste all'episodio o ne ha notizia, è tenuto a segnalarlo al responsabile per il safeguarding, usando i canali prestabiliti.

REGOLE COMPORTAMENTALI.

Restano fermi i diritti enunciati dai Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, emessi dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding e richiamati dalle Linee guida della FIBS, che si citano integralmente di seguito:

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Tutti gli utilizzatori degli spogliatoi devono comportarsi con diligenza e rispetto, lasciando l'ambiente quanto più possibile in condizioni di pulizia, igiene, ordine, integrità e decoro.

SELEZIONE DEI COLLABORATORI SPORTIVI, DEI COLLABORATORI IN GENERALE E CONTROLLO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.

ASPETTI GENERALI.

Al fine di ridurre al minimo i rischi correlati al safeguarding e, in particolare, legati alla pedofilia, il Sanremo Baseball Club controlla preventivamente il casellario giudiziale di tutti gli adulti che sono impiegati in attività, sportive e non, che coinvolgono soggetti minorenni.

Tale attività, che comporta naturalmente una serie di trattamenti di dati personali riferiti a condanne penali o reati e che hanno, quindi, una particolare delicatezza, sono svolte in quanto il club è obbligato a procedere in tal senso dall'art. 25-bis del DPR 313/2002, che prevede che il certificato del casellario giudiziale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ASPETTI OPERATIVI.

La richiesta va presentata dal legale rappresentante, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona appositamente delegata.

La richiesta deve essere presentata alla Procura della Repubblica territorialmente competente (Imperia).

È necessario presentare una richiesta singola per ciascun soggetto che deve essere impiegato dal club.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del codice fiscale e del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
2. Copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto che deve essere impiegato;
3. Copia del documento che comprovi l'affiliazione al CONI.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e deve essere debitamente conservato durante tale periodo. Al termine, il certificato decaduto deve essere distrutto in modo irreversibile e deve essere conservata traccia della sua richiesta e del suo ottenimento per i successivi 10 anni.

Onde consentire un corretto rilascio dei certificati, la richiesta ed il ritiro del certificato giudiziale devono, preferibilmente, essere prenotati on line attraverso il sito certificatocasellario.giustizia.it.

La prenotazione online deve essere effettuata per "certificato del casellario richiesto dal datore di lavoro" e come motivo di esenzione deve essere spuntata la voce "altro" e compilato il capo aggiuntivo "Altro motivo esenzione bollo" con la dicitura "ASSOCIAZIONE SPORTIVA AFFILIATA CONI".

Una volta effettuate le prenotazioni, deve essere inviato l'elenco dei nominativi con a fianco di ognuno il numero della prenotazione. Tale comunicazione va effettuata, alternativamente:

1. Tramite posta elettronica ordinaria (da: info@sanremobaseball.it) scrivendo all'indirizzo casellario.procura.imperia@giustizia.it ; oppure
2. Tramite posta elettronica certificata (da: sanremobaseball@pec.it) scrivendo all'indirizzo casellario.procura.imperia@giustiziacert.it .

Nel testo del messaggio di cui sopra, deve essere inserito un recapito telefonico di colui che si occupa della richiesta e del ritiro dei certificati.

Non appena i certificati saranno pronti sarà cura dell'ufficio della Procura informare chi si occupa della richiesta e del ritiro dei certificati al fine di accordarsi per il ritiro.

Al momento del ritiro presso lo Sportello dell'Ufficio del Casellario della Procura della Repubblica si devono produrre i seguenti documenti:

1. Copia del Codice Fiscale e del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
2. Copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto che deve essere impiegato;
3. Marca da bollo da € 3,92 per i diritti, una per ogni certificato richiesto (1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza);
4. Copia del documento comprovante l'affiliazione al CONI.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il Sanremo Baseball Club opera come titolare del trattamento al fine di adempiere uno specifico obbligo normativo; il trattamento di dati personali, di conseguenza, non dipende dal consenso degli interessati.

La richiesta del certificato del casellario giudiziale deve riguardare solo ed esclusivamente le persone impiegate, a qualunque titolo, in attività che coinvolgono i minori.

L'accesso a tali informazioni è consentito solo ed esclusivamente al consiglio direttivo e, se del caso, al responsabile del safeguarding o al suo vicario. Qualunque altra messa a disposizione di tali informazioni è vietata.

Il certificato deve essere conservato, in unica copia, a cura del consiglio direttivo, per tutto il periodo di validità del documento (6 mesi). Al termine di tale periodo, il documento deve essere distrutto in modo irreversibile.

Per almeno 10 anni devono conservarsi i documenti in grado di comprovare che sia stata effettuata la richiesta nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

Restano fermi i diritti applicabili, con le previste limitazioni, riconosciuti dalla normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

ASPETTI GENERALI.

Nell'ambito del safeguarding è fondamentale essere consapevoli che.

- 1) Si trattano dati personali;
- 2) Tali dati personali possono essere di natura sensibile;
- 3) Tali dati personali possono essere riferiti a condanne penali o reati.

Il Sanremo Baseball Club favorisce lo scambio di informazioni relative al safeguarding sia al proprio interno che verso gli enti preposti, nel rispetto della riservatezza e con l'impegno di proteggere l'identità delle persone coinvolte.

Il fatto di aver ricevuto una segnalazione non implica la colpevolezza di nessuno: vige il principio costituzionale di innocenza sino a prova contraria e l'onere della prova è in capo al segnalante.

Chiunque assista a un episodio di abuso, violenza o discriminazione deve segnalarlo seguendo le istruzioni descritte più avanti. L'obbligo si estende anche a chiunque sospetti che si sia verificato uno di tali episodi, ovvero che sospetti possano crearsi i presupposti tali da favorire la realizzazione degli stessi. L'obbligo si estende, nel rispetto dei limiti normativamente previsti, anche ai medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi.

RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI.

Le segnalazioni al responsabile del safeguarding possono giungere:

- 1) Di persona;
- 2) Attraverso messaggi scritti su supporto cartaceo, indirizzati direttamente al responsabile del safeguarding o lasciati nelle cassette postali appositamente installate;
- 3) Attraverso messaggi di posta elettronica ordinaria, scrivendo all'indirizzo safeguarding@sanremobaseball.it.

Alternativamente, le segnalazioni possono essere fatte:

- 1) Al comitato per il safeguarding o a uno dei suoi componenti;
- 2) Al vicario del responsabile del safeguarding.

Chiunque riceva segnalazioni in tema di safeguarding deve:

- 1) Mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sulle informazioni ricevute;
- 2) Attivarsi immediatamente per tutelare l'identità di tutte le persone coinvolte e di cui si tratta nella segnalazione (sia la presunta vittima che il presunto colpevole).

Se le segnalazioni non giungono attraverso i canali sopra definiti, chi le riceve si adopera immediatamente per far sì che le informazioni ottenute ricevano l'adeguata protezione.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN GENERALE.

A seguito del ricevimento della segnalazione, il responsabile del safeguarding conferma al segnalante di aver ricevuto la segnalazione entro le successive 24 ore. Successivamente, si attiva per raccogliere quante più informazioni possibili per definire al meglio e in modo adeguato la situazione.

Tali informazioni devono essere:

- 1) Adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario;
- 2) Esatte e, se necessario, aggiornate; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- 3) Conservate in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- 4) Trattate in maniera da garantire un'adeguata integrità, riservatezza e sicurezza dei dati personali, proteggendole da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Il responsabile del safeguarding può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, se lo ritiene necessario.

Il responsabile del safeguarding coinvolge, nella gestione della segnalazione, il comitato per il safeguarding.

Al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adeguate, il responsabile del safeguarding o il comitato per il safeguarding possono convocare tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione e acquisire la loro versione dei fatti. In tali audizioni deve sempre essere tutelata l'identità della persona che potrebbe aver subito l'episodio segnalato e l'identità della persona che ha provveduto a segnalarlo.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CYBERBULLISMO²⁰.

Se la segnalazione riguarda un caso di cyberbullismo, il responsabile del safeguarding fornisce immediato riscontro all'interessato e si attiva per provvedere all'oscuramento del materiale illecito entro 24 ore.

Qualora, entro tale termine, il responsabile del safeguarding non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato Dlgs 196/2003.

INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE.

Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del safeguarding, di concerto con il comitato per il safeguarding, determina se l'evento segnalato sia effettivamente, o con ragionevole certezza, un episodio di abuso, violenza o discriminazione.

Se si tratta di un episodio di abuso, violenza o discriminazione, il responsabile del safeguarding provvede a informare le autorità federali e giurisdizionali competenti e mette a loro disposizione tutte le informazioni di cui ha disponibilità.

Se non si tratta di un episodio di abuso, violenza o discriminazione, tutte le informazioni devono essere immediatamente distrutte in modo irreversibile.

In ogni caso, le informazioni trattate in questo frangente sono soggette a vincolo di riservatezza e non devono essere rese accessibili a soggetti diversi dal responsabile del safeguarding o un suo vicario, dal comitato per il safeguarding e dalle autorità competenti.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE.

²⁰ L 71/2017, art. 2.2.

Sulla base delle informazioni trattate nella gestione delle segnalazioni ricevute, il responsabile del safeguarding o il comitato per il safeguarding programmano le attività di prevenzione e le attuano secondo le modalità previste dallo statuto.

ATTIVITÀ DI REPRESSIONE E SANZIONAMENTO.

Nei casi previsti dallo statuto e dalla politica di safeguarding, il comitato per il safeguarding, ovvero il consiglio direttivo, provvede a irrogare le sanzioni previste.

In caso di episodi di minore gravità, se non viene applicato il sistema sanzionatorio e disciplinare previsto, redarguisce per iscritto il colpevole e si assicura che riceva un'adeguata educazione in merito al safeguarding, vigilando concretamente sul comportamento del soggetto per un congruo periodo di tempo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il Sanremo Baseball Club opera come titolare del trattamento al fine di adempiere uno specifico obbligo normativo; il trattamento di dati personali, di conseguenza, non dipende dal consenso degli interessati.

L'accesso alle informazioni inerenti le segnalazioni in tema di safeguarding è consentito solo ed esclusivamente al responsabile del safeguarding, all'eventuale vicario del responsabile del safeguarding e ai membri del comitato per il safeguarding. Qualunque altra messa a disposizione di tali informazioni è vietata.

Se del caso, le informazioni devono essere comunicate agli organi giurisdizionali e federali preposti alla gestione delle fattispecie di illecito segnalate.

Tutte le informazioni trattate devono essere conservate, a cura del comitato per il safeguarding, fino alla determinazione che si tratti o meno di un episodio di abuso, violenza o discriminazione. Qualora si debba provvedere alla comunicazione alle autorità competenti, gli originali sono trasmessi con canali sicuri e ogni copia deve essere distrutta in tempi ragionevolmente rapidi e in modo irreversibile. Qualora non si configuri il caso di comunicare alle autorità competenti, tutte le informazioni sono distrutte immediatamente e in modo irreversibile.

Per almeno 10 anni devono conservarsi i documenti in grado di comprovare che sia stata effettuata la corretta gestione della segnalazione.

Restano fermi i diritti applicabili, con le previste limitazioni, riconosciuti dalla normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

AUTORIZZAZIONE GENERALE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai fini della corretta e adeguata gestione delle attività correlate al safeguarding, il Sanremo Baseball Club, in qualità di titolare del trattamento, autorizza al trattamento dei dati personali tutti i soggetti, interni alla propria organizzazione, il cui coinvolgimento risulta essere necessario o funzionale al raggiungimento degli scopi dichiarati, con particolare riferimento ai membri del comitato per il safeguarding, al responsabile del safeguarding, al vicario del responsabile del safeguarding e ai componenti del consiglio direttivo.

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA.

Ciascuno dei soggetti di cui all'elenco precedente si attiene alle seguenti istruzioni specifiche sul trattamento dei dati e modalità operative da osservare senza riserva:

- 1) Tratta i dati personali nel rispetto dei principi della normativa vigente e di volta in volta applicabile.
- 2) Ove non specificamente previsto da una norma vigente, tratta i dati personali nel rispetto dei principi delineati dalle disposizioni assunte internamente dal titolare del trattamento, quali il modello organizzativo e di gestione per il safeguarding, le politiche interne, le procedure, le linee guida, i vademecum, i decaloghi o ogni altro atto descrittivo di metodi e prassi a cui attenersi o a cui fare riferimento nello svolgimento della propria attività.
- 3) Effettua le operazioni di trattamento e utilizza le banche di dati conformemente al proprio ambito autorizzativo, ovvero in funzione del suo ruolo nell'organizzazione del club così come definito dall'organigramma, dal mansionario o dai regolamenti interni.
- 4) Utilizza gli strumenti di comunicazione elettronici affidatigli per lo svolgimento delle mansioni previste.
- 5) Rispetta i principi definiti dall'art. 5, par. 1 del RGPD, segnatamente:
 - a. Liceità, correttezza e trasparenza;
 - b. Limitazione della finalità;
 - c. Minimizzazione dei dati;
 - d. Esattezza;
 - e. Integrità e riservatezza.
- 6) Rispetta e applica le misure di sicurezza fisica, informatica e organizzativa e le procedure adottate dal titolare del trattamento in ordine alla protezione dei dati;
- 7) Non lascia incustoditi né i dispositivi né i documenti affidatigli, prima di aver provveduto alla messa in sicurezza dei dati, su qualunque supporto fisico o digitale, applicando le istruzioni ricevute.
- 8) In caso di allontanamento, anche temporaneo, dal luogo ove si svolge il trattamento dei dati personali, verifica che non vi sia possibilità da parte di terzi non autorizzati di accedere ai dati personali per i quali era in corso il trattamento.
- 9) Custodisce e non divulga le credenziali di autenticazione o gli altri strumenti atti a consentire l'accesso agli strumenti informatici.
- 10) Comunica o diffonde i dati personali solo se previsto dall'ambito di trattamento autorizzato e consentito dal titolare del trattamento o dalla normativa applicabile.
- 11) Informa il titolare del trattamento in merito a qualsiasi richiesta di accesso, di esercizio dei diritti da parte degli interessati immediatamente dopo la ricezione o la conoscenza della stessa.
- 12) Informa il titolare del trattamento in merito a qualsiasi incidente che coinvolga dati personali, in particolare se trattasi di violazione dei dati personali, immediatamente dopo la conoscenza della stessa.

Ulteriori disposizioni ad personam possono essere definite dal titolare del trattamento, in particolare per i soggetti apicali e per gli amministratori di sistema. Tali disposizioni sono direttamente e immediatamente applicabili.

Ulteriori disposizioni di portata generale, ma su argomenti specifici, sono indicate in atti interni quali politiche interne, procedure, linee guida, vademecum, decaloghi o ogni altro atto descrittivo di metodi e prassi a cui attenersi o a cui fare riferimento nello svolgimento del proprio mestiere.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto associativo o di lavoro.

ASPETTI GENERALI.

Per “materiale multimediale” s’intendono:

- 1) Immagini statiche e in movimento (disegni, foto e video);
- 2) RegISTRAZIONI audio;
- 3) Qualunque altra rappresentazione multimediale che la tecnologia renda possibile.

Le disposizioni qui presenti si applicano a qualunque tipologia di materiale multimediale, a prescindere dal suo formato o dal supporto con il quale è veicolato o sul quale è conservato.

TUTELA DEI DIRITTI.

Il Sanremo Baseball Club rispetta e garantisce i diritti riconosciuti alle persone dalla normativa applicabile e, in particolare:

- 1) Il diritto all’immagine di cui al Codice Civile.
- 2) Il diritto della persona ritratta, di cui alla legge in materia di diritto d’autore.
- 3) Il diritto alla protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di tutelare tali diritti, è imposto a chiunque non sia preventivamente ed esplicitamente autorizzato di astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione del materiale multimediale ritraente gli atleti o i soci, specie se minorenni e se acquisiti all’interno degli spogliatoi o in situazioni intime o private o, comunque, se possono generare un qualche tipo di disagio, fastidio o danno all’interessato, ivi incluse situazioni d’imbarazzo, scherno o pregiudizievoli per l’immagine, la dignità o la personalità.

REGOLE COMPORTAMENTALI.

Il Sanremo Baseball Club si adopera affinché tutti gli interessati siano preventivamente informati circa l’eventuale trattamento del materiale multimediale che può, anche indirettamente, riguardarli.

Il materiale multimediale acquisito durante le attività del club, in qualunque frangente e categoria, è di proprietà esclusiva del Sanremo Baseball Club, che ne detiene i diritti d’autore, acquisiti a titolo gratuito. Il consenso al trattamento e l’acquisizione del diritto d’autore devono essere documentati e ottenuti prima dell’inizio dell’attività, possibilmente in modo contestuale alla prima iscrizione o del rinnovo della medesima, nel caso dei soci e degli atleti.

È vietato utilizzare, riprodurre e diffondere il materiale multimediale ritraente gli atleti o i soci, specie se minorenni e se acquisiti all’interno degli spogliatoi o in situazioni intime o private o, comunque, se possono generare un qualche tipo di disagio, fastidio o danno all’interessato, ivi incluse situazioni d’imbarazzo, scherno o pregiudizievoli per l’immagine, la dignità o la personalità.

Ove il materiale multimediale sia lesivo dei diritti della persona, il Sanremo Baseball Club si adopera immediatamente al fine di distruggere tale materiale, con particolare riferimento ai casi in cui questo sia stato oggetto di pubblicazione o diffusione.

Restano ferme le regole in materia di cyberbullismo di cui alla L 71/2017. In particolare, il club consente ai minori o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale o a chiunque sia in qualche modo interessato, di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo.

Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al consiglio direttivo o al responsabile del safeguarding o a chi gestisce per conto del Sanremo Baseball Club il sito web o i suoi social media dove sono pubblicati i contenuti multimediali ritenuti atti di cyberbullismo.

Il Sanremo Baseball Club risponde alla richiesta, coinvolgendo il comitato per il safeguarding, entro 24 ore ed eventualmente provvede all'eliminazione entro 48 ore²¹.

Nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta, l'interessato o chi per esso può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. Per inoltrare le segnalazioni all'Autorità si può utilizzare il modello disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.

ATTIVITÀ INFORMATIVA.

Il Sanremo Baseball Club si adopera affinché le informazioni relative al trattamento del materiale multimediale e relative alle azioni di tutela da intraprendere contro gli episodi di cyberbullismo siano adeguatamente diffuse e conosciute da tutti i soci e i vari portatori d'interesse.

²¹ Rif. L 71/2017, art. 2.2.

ASSISTENZA PSICOLOGICA O PSICO-TERAPEUTICA AI TESSERATI.

ASPETTI GENERALI.

L'assistenza psicologia o psico-terapeutica dei tesserati è un aspetto fondamentale per il loro benessere fisico, mentale e sociale.

ASPETTI OPERATIVI.

L'assistenza psicologia o psico-terapeutica dei tesserati deve essere affidata a professionisti medici adeguatamente specializzati.

Il Sanremo Baseball Club seleziona i professionisti da segnalare ai tesserati che ne facessero richiesta.

Ove la valutazione dei rischi evidenzi particolari livelli di rischio, diffuso a livello societario, il club si attiva per attuare un percorso di assistenza collettivo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalla normativa e dalla politica di safeguarding.

DISTURBI ALIMENTARI.

ASPETTI GENERALI.

L'educazione e la sensibilizzazione in merito ai disturbi alimentari dei soci è un aspetto fondamentale per il loro benessere fisico, mentale e sociale.

ASPETTI OPERATIVI.

Il Sanremo Baseball Club favorisce l'educazione alimentare, promuovendo iniziative sociali e collettive.

Attraverso le aree organizzative interamente, il club s'impegna a somministrare cibi e bevande quanto più salutare possibile, avendo sempre riguardo delle necessità e delle convinzioni di ciascuno in tema di regimi alimentari, ovvero delle necessità legate allo specifico contesto in cui cibi e bevande sono consumati.

Il Sanremo Baseball Club promuove la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'ente di affiliazione, se disponibili.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ.

Il Sanremo Baseball Club si adopera affinché siano disponibili pubblicamente informazioni utili alla promozione dell'educazione alimentare e alla prevenzione dei disturbi correlati.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalla normativa e dalla politica di safeguarding.

ALLEGATI.

ALLEGATO 1 – ANALISI DEI PORTATORI D'INTERESSE.

Categoria	Esigenze e aspettative	Numerosità
<i>Atleti</i>	<p>Giocare a baseball in un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Divertirsi.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p>	47
<i>Atleti maggiorenni</i>	<p>Giocare a baseball in un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Divertirsi.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p>	15
<i>Atleti minori di 18 anni</i>	<p>Giocare a baseball in un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Divertirsi.</p> <p>Imparare a socializzare e a confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p>	32
<i>Atleti minori di 15 anni</i>	<p>Giocare a baseball in un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Divertirsi.</p> <p>Imparare a socializzare e a confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p>	26
<i>Atleti minori di 12 anni</i>	<p>Giocare a baseball in un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Divertirsi.</p> <p>Imparare il gioco del baseball.</p> <p>Imparare a socializzare e a confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p>	21
<i>Atleti minori di 8 anni (c.d. "minibaseball")</i>	<p>Giocare a baseball in un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Divertirsi.</p> <p>Imparare il gioco del baseball.</p> <p>Imparare a socializzare e a confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p>	11

Categoria	Esigenze e aspettative	Numerosità
<i>Genitori degli atleti o esercenti la responsabilità genitoriale</i>	<p>Far frequentare al figlio un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Divertirsi.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei figli atleti.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p>	ND
<i>Dirigenti in senso lato</i>	<p>Vedere soddisfatte le aspettative degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei genitori degli atleti.</p> <p>Dare continuità operativa del club.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p>	5
<i>Allenatori e tecnici</i>	<p>Vedere soddisfatte le aspettative degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei genitori degli atleti.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Giocare a baseball in un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p>	7
<i>Tifosi</i>	<p>Vedere soddisfatte le aspettative degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei genitori degli atleti.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Frequentare un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p>	ND
<i>Soggetti partner istituzionali</i>	<p>Vedere valorizzato il proprio rapporto con il club.</p> <p>Non essere coinvolto in eventi lesivi della propria immagine (in senso lato) o altrimenti pregiudizievoli.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei genitori degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei tifosi.</p>	3
<i>Sponsor</i>	<p>Vedere valorizzato il proprio rapporto con il club.</p> <p>Non essere coinvolto in eventi lesivi della propria immagine (in senso lato) o altrimenti pregiudizievoli.</p> <p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei genitori degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei tifosi.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei soggetti partner istituzionali.</p>	7

Categoria	Esigenze e aspettative	Numerosità
<i>Volontari lavoratori</i>	<p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p> <p>Salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Frequentare un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p>	13
<i>Soci</i>	<p>Avere certezza della continuità operativa del club.</p> <p>Socializzare e confrontarsi con gli altri, in campo regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>Frequentare un ambiente sociale sano e sicuro, che stimoli il miglioramento tecnico e il benessere fisico e mentale.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei genitori degli atleti.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei tifosi.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative dei soggetti partner istituzionali.</p> <p>Vedere soddisfatte le aspettative degli sponsor.</p>	53

ALLEGATO 2 – ANALISI DEI RISCHI.

La valutazione dei rischi è un processo cognitivo e soggettivo, il più possibile oggettivizzato, condotto con approccio scientifico e con il c.d. scetticismo professionale, ovvero il ricorso a un metodo di analisi connotato dalla raccolta di informazione e dalla successiva elaborazione e interpretazione eseguita con spirito critico, dubitativo e prudentiale.

Il rischio è definibile come l'incertezza legata all'accadimento di un determinato evento, in determinate circostanze, in grado di generare un determinato effetto (positivo o negativo) nelle condizioni osservate. Il rischio è, quindi, indessicale, poiché necessita della comprensione del contesto per poterlo comprendere appieno a sua volta.

Il rischio è anche un oggetto sociale, ovvero socialmente costruito dalla comunità a cui si riferisce e dipende dalla sensibilità personale della società nel suo complesso e delle singole persone che la compongono. Il rischio è, quindi, anche epistemologico, ossia dipende da come le persone percepiscono e conoscono la realtà.

Al fine dell'analisi, la descrizione del contesto è fornita dal capitolo introduttivo della Politica di safeguarding, assieme all'allegato 1, entrambi integrati con un questionario somministrato a tutti i soci e reso accessibile ai vari portatori d'interesse, che hanno facoltà di risposta e non-risposta.

Dalla sintesi delle informazioni ottenute, muovendo dal presupposto che le fattispecie indicate dalle Linee guida della FIBS e dalle norme (tra cui il Codice Penale e il Codice Civile) rappresentano eventi certamente pericolosi (cioè in grado di creare un danno), si vanno a determinare le dimensioni della probabilità e dell'impatto che tali eventi hanno o avrebbero se si verificassero nel contesto osservato. In altre parole, la logica seguita porta a chiedersi:

- 1) L'evento osservato è pericoloso (può creare un danno)?
- 2) Se l'evento è pericoloso e può, quindi, creare un danno, quanto è probabile che si realizzi, tenuto conto delle condizioni del contesto osservato?
- 3) Se l'evento è pericoloso e può, quindi, creare un danno, a prescindere da quanto è probabile che si realizzi, qual è l'entità del danno che si realizza, tenuto conto delle condizioni del contesto osservato?

Dal punto di vista matematico, quindi, il rischio è espresso come una funzione della probabilità di accadimento e del danno conseguente alla realizzazione dell'evento considerato:

$$R = f(P, D)$$

Ovvero:

$$R = P \times D$$

I valori della probabilità P e del danno D devono essere considerati comprensivi (al netto) delle misure di prevenzione e protezione, che agiscono, rispettivamente, riducendo la probabilità che un evento accada e riducendo il danno che ne conseguirebbe.

Per praticità, i valori della probabilità P e del danno D sono stati definiti come variabili qualitative ordinali, espresse con una descrizione "a parole" a cui corrisponde un valore numerico discreto in grado di indicare un ordine logico. La tassonomia impiegata è la seguente:

Valore numerico	Descrizione per il valore P	Descrizione per il valore D
1	L'episodio non accade mai, non ne hai mai avuto notizia.	L'episodio non è assolutamente grave ed è trascurabile.
2	L'episodio accade raramente, ogni tanto.	L'episodio ha una gravità minima.

Valore numerico	Descrizione per il valore P	Descrizione per il valore D
3	L'episodio accade in modo abbastanza normale e regolare, ma non con frequenza preoccupante.	L'episodio ha una gravità moderata.
4	L'episodio accade spesso, frequentemente.	L'episodio ha una gravità elevata.
5	L'episodio si verifica sempre, ogni volta che si pratica il baseball.	L'episodio è gravissimo e inaccettabile.

Conseguentemente, il valore del rischio R può variare da un minimo di 1 fino a un massimo di 25.

Ai fini dell'analisi e per determinare la gravità del rischio, tali valori sono categorizzati come segue, rapportando ciascun numero con il massimo della scala:

- 1) $R \leq \frac{1}{3}$ indica un rischio "basso", che può essere gestito con una bassa priorità di intervento o può essere trascurato, se ritenuto accettabile.
- 2) $\frac{1}{3} < R \leq \frac{2}{3}$ indica un rischio "medio", che richiederebbe di essere gestito con una priorità media, ovvero affrontato entro l'anno.
- 3) $R > \frac{2}{3}$ indica un rischio "alto", che deve essere gestito con una priorità alta, possibilmente nel breve periodo.

Conformemente al contenuto delle Linee guida della FIBS, sono state considerate le seguenti macro-categorie di rischio, relativamente a episodi che possono configurare fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- A) Abuso psicologico;
- B) Abuso fisico;
- C) Molestia sessuale;
- D) Abuso sessuale;
- E) Negligenza;
- F) Incuria;
- G) Abuso di matrice religiosa;
- H) Bullismo e cyberbullismo;
- I) Comportamenti discriminatori.

La seguente tabella illustra i risultati ottenuti partendo dall'elaborazione delle risposte al sondaggio somministrato:

Categorie di rischio²²	P	D	R	Livello
A1 - Mancanze di rispetto.	1,88	4,00	7,38	Basso
A2 - Confinamenti.	1,27	4,13	4,81	Basso
A3 - Sopraffazioni.	1,63	4,38	6,88	Basso
A4 - Isolamenti.	1,25	4,44	5,44	Basso
A5 - Comportamenti che incidono sul senso di identità, dignità e autostima.	1,50	4,60	6,69	Basso

²² Il codice iniziale indica:

- Con la lettera: la macrocategoria di riferimento.
- Con il numero: la fattispecie di rischio specifico.


A6 - Comportamenti tali da intimidire, turbare o alterare la serenità delle persone.	2,13	4,38	9,31	Medio
B1 - Comportamenti in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma o delle lesioni fisiche.	1,19	4,81	5,69	Basso
B2 - Comportamenti in grado di danneggiare lo sviluppo psico-fisico delle persone (in particolare dei minori).	1,19	4,88	5,75	Basso
B3 - Richieste di eseguire un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica (in particolare dei minori).	1,00	4,06	4,06	Basso
B4 - Casi in cui si è forzati ad allenarsi anche da ammalati, infortunati o comunque doloranti (in particolare se minori).	1,06	4,44	4,69	Basso
B5 - Comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.	1,06	4,69	5,00	Basso
C1 - Atti o comportamenti indesiderati e non gradito di natura sessuale, sia verbali che non verbali che fisici.	1,00	4,94	4,94	Basso
C3 - Atti o comportamenti indesiderati e non gradito di natura sessuale, come osservazioni o allusioni sessualmente esplicite.	1,06	4,75	5,06	Basso
C2 - Atti o comportamenti indesiderati e non gradito di natura sessuale, come un linguaggio del corpo inappropriato.	1,13	4,69	5,25	Basso
C4 - Richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, come telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.	1,00	4,94	4,94	Basso
D1 - Comportamenti o condotte aventi connotazione sessuale (con o senza contatto) e considerati non desiderati, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.	1,00	5,00	5,00	Basso
D2 - Comportamenti o condotte in cui si costringe un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.	1,00	5,00	5,00	Basso
E1 - Episodi di negligenza da parte di un dirigente, un tecnico o qualsiasi tesserato, il quale, venendo a conoscenza di episodi di abuso, violenza o discriminazione, non interviene.	1,13	4,81	5,38	Basso
E2 - Persistente e sistematico disinteresse, o alla trascuratezza dei bisogni fisici o psicologici del tesserato, da parte di un dirigente, un tecnico o qualsiasi altro tesserato.	1,20	4,56	5,06	Basso
F1 - Mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo delle persone.	1,31	4,38	5,63	Basso
G1 - Impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.	1,06	4,56	4,88	Basso

H1 - Comportamenti offensivi o aggressivi messi in atto personalmente o attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, ai danni di uno o più persone, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di loro (bullismo o cyberbullismo).	1,19	4,88	5,81	Basso
H2 - Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).	1,25	4,80	5,69	Basso
I1 - Comportamenti finalizzati a creare conseguenze dannose (negative, di disagio o, comunque, sfavorevoli) e basati su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.	1,19	4,88	5,81	Basso


Raggruppando le diverse fattispecie sulla base delle macro-categorie:

Macro-categoria di rischio	R	Livello
Abuso psicologico	6,75	Basso
Abuso fisico	5,04	Basso
Molestia sessuale	5,05	Basso
Abuso sessuale	5,00	Basso
Negligenza	5,22	Basso
Incuria	5,63	Basso
Abuso di matrice religiosa	4,88	Basso
Bullismo e cyberbullismo	5,75	Basso
Comportamenti discriminatori	5,81	Basso


Il seguente grafico mostra la distribuzione delle probabilità rilevate per ciascun rischio:




Il seguente grafico mostra la distribuzione delle gravità rilevate per ciascun rischio:



Il seguente grafico mostra la distribuzione dei valori di ciascun rischio:




Il seguente grafico mostra la posizione di ciascun rischio in funzione dei livelli di probabilità e gravità:



Il grafico seguente mostra, infine, i luoghi in cui risulta più probabile che si verifichino i rischi considerati:

Luoghi in cui possono verificarsi i rischi



ALLEGATO 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI RELATIVI A COMPORTAMENTI TALI DA GENERARE EPISODI DI ABUSO, VIOLENZA O DISCRIMINAZIONE NEGATIVA E MODULO DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ.

Nell'ambito delle attività tipiche del Sanremo Baseball Club, alcune possono esporre a particolari rischi correlati al safeguarding, ovvero possono favorire il concretizzarsi di episodi di abuso, violenza o discriminazione negativa.

Il club ha stabilito una specifica politica interna e precisi protocolli di comportamento per prevenire tali deplorabili episodi, ma è inevitabile che il rischio di fondo, per quanto minimo, rimanga.

Per questo motivo la società promuove la partecipazione collettiva per prevenirli e cerca di creare condizioni di trasparenza e consapevolezza. Per lo stesso motivo, è cosciente che le proprie caratteristiche e le proprie capacità possono far sorgere particolari esigenze nell'organizzazione, soprattutto delle attività sportive e di quelle a esse funzionali, tali per cui gli atleti minorenni possono trovarsi da soli con adulti facenti parte dello staff tecnico o medico che collabora con il Sanremo Baseball Club.

Al momento, fatta la doverosa valutazione dei rischi (disponibile per la consultazione presso la sede societaria, richiedendola al presidente o a uno dei membri del consiglio direttivo o dei membri del comitato interno preposto al safeguarding, ovvero pubblicata sul sito web istituzionale), il club reputa che tali rischi siano da ritenersi bassi. Ciononostante, per poter realizzare quelle attività in cui gli atleti minorenni possono trovarsi da soli con adulti facenti parte dello staff tecnico o medico, occorre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore stesso, sempre che il minore in questione non sia già stato dichiarato emancipato, con riserva del consiglio direttivo, sentito il comitato per il safeguarding.

Quanto segue, perciò, serve per fornire una panoramica dei rischi e far decidere con maggiore consapevolezza se concedere o meno il consenso.


Si ricorda che il consenso, per essere valido e produttivo di effetti giuridici, necessita di:

- 1) Essere fondato su informazioni preventive, aggiornate, vere, corrette, trasparenti e comprensibili.
- 2) Essere prestato liberamente dalla persona che lo vuole esprimere.
- 3) Essere fornito per uno scopo specifico, distinto e distinguibile da tutti gli altri.
- 4) Essere fornito tramite un atto positivo (non vale il silenzio assenso).

In base alla valutazione dei rischi condotta la tabella seguente illustra i livelli di rischio relativi alle macro-categorie indicate dalle Linee guida della FIBS.

Macro-categoria di rischio	R	Livello
Abuso psicologico	6,75	Basso
Abuso fisico	5,04	Basso
Molestia sessuale	5,05	Basso
Abuso sessuale	5,00	Basso
Negligenza	5,22	Basso
Incuria	5,63	Basso
Abuso di matrice religiosa	4,88	Basso
Bullismo e cyberbullismo	5,75	Basso
Comportamenti discriminatori	5,81	Basso

Il grafico seguente mostra, invece, i luoghi in cui risulta più probabile che si verifichino i rischi considerati:



Occorre specificare che l'ordinamento giuridico italiano ²³, in sintesi, prevede che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo e che essi, sempre di comune accordo, adottano le scelte relative alla sua educazione. La legge, inoltre, prevede che il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui e che, se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Infine, la norma prevede che il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigili sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Perciò, qualunque scelta deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. È dunque richiesto al genitore che compila la domanda, di dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell'altro genitore, assumendosi le relative responsabilità, anche sul piano penale, in caso di dichiarazioni mendaci²⁴.

²³ Codice Civile, art. 316.

²⁴ DPR 445/2000, art. 76.3.

MODULO PER L'ESPRESIONE DEL CONSENSO IN TEMA DI SAFEGUARDING

La/il sottoscritta/sottoscritto _____,

Nome e cognome del dichiarante

identificato dal codice fiscale _____

Codice fiscale del dichiarante

Carta d'identità Passaporto Patente

e dal documento d'identità Numero _____

Estremi del documento d'identità

consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nel presente documento sono veritieri.

In particolare, dichiara di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore di seguito identificato:

1) Nome e cognome _____,

Nome e cognome del minore

2) codice fiscale _____

Codice fiscale del minore

Carta d'identità Passaporto Patente

3) documento d'identità Numero _____

Estremi del documento d'identità

In particolare, sottoscrivendo il presente modulo dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito alla tematica del safeguarding e dei rischi correlati a episodi di abuso, violenza e discriminazione, nonché essere stato reso edotto circa i risultati della valutazione di tali rischi condotta dal Sanremo Baseball Club a.s.d.

Per tale motivo, in relazione alle voci che seguono, esprime il proprio consenso apponendo la propria firma accanto a quelle d'interesse.

I) Acconsento a che il minore sopra identificato possa effettuare sessioni di allenamento individuali, restando in compagnia di un solo tecnico adulto.	Firmare in questo spazio se si vuole prestare il consenso
II) Acconsento a che il minore sopra identificato possa condividere lo spogliatoio con altri atleti maggiorenni, appartenenti alla medesima squadra.	Firmare in questo spazio se si vuole prestare il consenso
III) Acconsento a che il minore sopra identificato possa condividere lo spogliatoio con altri atleti maggiorenni, appartenenti a una categoria superiore.	Firmare in questo spazio se si vuole prestare il consenso
IV) Acconsento a che il minore sopra identificato possa viaggiare individualmente, in occasione delle trasferte, accompagnato da un solo adulto, designato quale accompagnatore dal club.	Firmare in questo spazio se si vuole prestare il consenso
V) Acconsento a che il minore sopra identificato possa soggiornare presso strutture ricettive condividendo la camera con altri atleti maggiorenni, appartenenti alla medesima squadra.	Firmare in questo spazio se si vuole prestare il consenso
VI) Acconsento a che il minore sopra identificato possa soggiornare presso strutture ricettive condividendo la camera con altri atleti maggiorenni, appartenenti a una categoria superiore.	Firmare in questo spazio se si vuole prestare il consenso
VII) Acconsento a che il minore sopra identificato possa essere lasciato individualmente in custodia a un adulto, designato quale accompagnatore dal club,	Firmare in questo spazio se si vuole prestare il consenso

Sanremo, li ____ / ____ / _____

Data in formato gg/mm/aaaa

ESTRATTO DEL DLGS 198/2006 (CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA).

Art. 27 – Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 3).

1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale ((, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma)).

2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:

a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive;

b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento ,aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev’essere accompagnata dalle parole "dell’uno o dell’altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

6. Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Art. 28 – Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2).

1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.

Art. 29 – Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3).

1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Art. 30 – Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12).

1. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 5.

3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

4. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell’assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della pensionata.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall’obbligo dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.

Art. 30-bis – Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite.

1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda:

a) il campo d’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d’accesso;

b) l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l’ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all’atto dell’attuazione del finanziamento del regime.

3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.

4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire l’affidabilità, la pertinenza e l’accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti

diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 31 – Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici (legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2).

1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

2. L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 35 – Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6).

1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.

2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione ((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) del lavoro.

5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:

a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di

miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

ESTRATTO DEL CODICE PENALE.

Art. 600-bis – Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter – Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater – Detenzione o accesso a materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 – Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 604-bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 604-ter – Circostanza aggravante.

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 609-bis – Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter – Circostanze aggravanti.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
 - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinqies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
- 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quater – Atti sessuali con minorenni.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies – Corruzione di minore.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Art. 609-octies – Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609-undecies – Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

ESTRATTO DELLA L 71/2017 (CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO).

Art. 1 – Finalità e definizioni

1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni

2. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

ALLEGATO 5 – CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.

PREMESSA.

In ossequio alle disposizioni di cui ai principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emessi dal CONI e con riguardo alle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, predisposte dalla FIBS, il Sanremo Baseball Club adotta il seguente codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (codice di condotta).

ARTICOLO 1. FINALITÀ.

Il codice di condotta stabilisce obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- 1) Al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- 2) All'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- 3) Alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- 4) Alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- 5) Alla valorizzazione delle diversità;
- 6) Alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- 7) Alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- 8) Alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- 9) Alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

ARTICOLO 2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

Specificamente, anche per dare piena attuazione alla politica di safeguarding e al modello organizzativo e di controllo adottato dal club, sono adottate le seguenti disposizioni:

- 1) Il club e tutti i suoi soci, ovvero tutti gli atleti che giocano con i colori del Sanremo Baseball Club si impegnano per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.
- 2) Il club e tutti i suoi soci, ovvero tutti gli atleti che giocano con i colori del Sanremo Baseball Club si impegnano per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

ARTICOLO 3. SANZIONI DISCIPLINARI.

Il sistema sanzionatorio e disciplinare è definito dalla politica per il safeguarding e si conforma ai principi dettati dalle norme cogenti e dalle indicazioni del CONI, della FIBS e degli organi federali.

ARTICOLO 4. SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI.

Il Sanremo Baseball Club disciplina, con apposito protocollo operativo, integrato nella politica di safeguarding, la procedura per la selezione degli operatori sportivi e di tutte le altre tipologie di collaboratori, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso.

Su tali soggetti sono condotte verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, e il consiglio direttivo provvede alla conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5. OBBLIGHI INFORMATIVI.

Il Sanremo Baseball Club assicura l'accesso alle informazioni in materia di safeguarding.

In particolare, prevede e attua una adeguata diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori.

ARTICOLO 6. ORGANI INTERNI, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI D'INTERESSE.

Il Sanremo Baseball Club si organizza affinché i ruoli assegnati in tema di safeguarding non diano adito a conflitti d'interesse, né si accumulino sulla medesima persona fisica.

Ciò deve avvenire nel rispetto dei principii democratici cui si ispira il club.

Ove occorra, si provvede a modificare lo statuto per conformarlo alle disposizioni normative in tema di safeguarding.

ARTICOLO 7. PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLE PERSONE COINVOLTE.

Ogni informazione classificabile come "dato personale" ai sensi della normativa vigente²⁵ è considerata critica se trattata nell'ambito del safeguarding.

Ogni azione intrapresa deve assicurare la riservatezza dell'informazione medesima, nonché della documentazione o del supporto fisico o informatico su cui è registrata.

In particolare, tutti i dati, comunque formati, relativi a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del presente codice, ovvero delle disposizioni interne in materia di safeguarding, o delle norme di legge, sono da considerarsi riservate e devono rimanere accessibili solo ed esclusivamente al comitato per il safeguarding e ai soggetti che quest'organo riterrà necessario coinvolgere.

Titolare del trattamento dei dati è il Sanremo Baseball Club²⁶. Il comitato per il safeguarding è considerato quale responsabile interno del trattamento specifico²⁷.

ARTICOLO 8. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI, SOCI E ATLETI.

Tutti i tesserati, soci e atleti, ivi inclusi quelli in prestito da altri enti, devono:

- 1) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri;
- 2) Astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

²⁵ Reg. (UE) 2016/679, art. 4.1.1).

²⁶ Reg. (UE) 2016/679, art. 4.1.7).

²⁷ Dlgs 196/2003, art. 2-quaterdecies.

- 3) Garantire la sicurezza e la salute degli altri, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- 4) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri nei percorsi educativi e formativi;
- 5) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- 6) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- 7) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- 8) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- 9) Collaborare con gli altri nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni sia individuali che collettive;
- 10) Segnalare senza indugio al responsabile del safeguarding o al suo vicario o al comitato per il safeguarding, situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ARTICOLO 9. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI.

Tutti i dirigenti sportivi e i tecnici che vestono i colori del Sanremo Baseball Club, inclusi quelli eventualmente in prestito o in collaborazione provenienti da altri enti, devono:

- 1) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- 2) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli atleti o dei soci, specie se minori;
- 3) Contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli atleti o dei soci, in particolare se minori;
- 4) Evitare ogni contatto fisico non necessario con gli atleti o i soci, in particolare se minori;
- 5) Promuovere un rapporto tra gli atleti o i soci e le altre persone improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- 6) Astenersi dal creare situazioni di intimità con gli atleti o i soci minorenni;
- 7) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- 8) Comunicare e condividere con gli atleti o i soci minorenni gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- 9) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con gli atleti o i soci minorenni, anche mediante social network o servizi di messaggistica istantanea;
- 10) Interrompere senza indugio ogni contatto con gli atleti o i soci minorenni qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il responsabile del safeguarding o il suo vicario o il comitato per il safeguarding;
- 11) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- 12) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- 13) Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- 14) Sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli atleti o dei soci;
- 15) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

- 16) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli atleti o dei soci minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- 17) Segnalare senza indugio al responsabile del safeguarding o al suo vicario o al comitato per il safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano gli atleti o i soci a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ARTICOLO 10. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI.

Gli atleti hanno i seguenti diritti e obblighi:

- 1) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- 2) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- 3) Comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- 4) Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- 5) Rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- 6) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- 7) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- 8) Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- 9) Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- 10) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al responsabile del safeguarding, ovvero al suo vicario o al comitato per il safeguarding;
- 11) Segnalare senza indugio al responsabile del safeguarding, ovvero al suo vicario o al comitato per il safeguarding, situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

ALLEGATO 6 – PATTO EDUCATIVO-SPORTIVO TRA IL SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D. E LE FAMIGLIE.

Il Sanremo Baseball Club,

visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”,

visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”,

stipula con la famiglia dell'associato minore di età e con il minore stesso il seguente patto educativo di corresponsabilità.

IMPEGNI DEL SANREMO BASEBALL CLUB.

L'associazione s'impegna a:

1. Fornire una formazione culturale e sportiva qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno sportivo;

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio sportivo di qualità in un ambiente sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno ragazzo/a, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo di carattere sportivo;
4. Favorire la piena integrazione degli sportivi diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione di sportivi stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte a stimolare riflessioni, al benessere e alla tutela della salute dei ragazzi associati;
5. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

IMPEGNI DELL'ASSOCIATO.

L'associato si impegna a:

1. Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando l'Associazione ed il suo Statuto oltre che al Regolamento di Giustizia adottato dalla FIBS ed il documento di safeguarding adottata, intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
2. Rispettare i tempi programmati e concordati con i tecnici, allenatori ed i Dirigenti accompagnatori, per il raggiungimento dello scopo Associativo e più nello specifico dei Team di appartenenza, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
3. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA.

La famiglia si impegna a:

1. Valorizzare il Club, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educativo- sportive condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con lo Staff tutto;
2. Rispettare l'Associazione, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle attività quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allenamenti, gare, tornei, eventi amichevoli ed eventi di promozione e sociali in generale; partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dall'Associazione;
3. Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo- sportivo sottoscritto con l'Associazione stessa.

TABELLE DI RIEPILOGO.

	L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA A...	LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...	L'ATLETA SI IMPEGNA A...
OFFERTA FORMATIVO-SPORTIVA	Garantire un piano formativo legato alla disciplina sportiva, basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dell'atleta, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e sportiva in generale.	Prendere visione del piano formativo, dello Statuto, della politica di SAFEGUARDING, e di tutti gli altri documenti prodromici alla finalità Associativa ed alla disciplina sportiva ad essa strettamente connessa. Condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.	Condividere con lo Staff nella sua interezza e la famiglia la lettura del piano formativo-sportivo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità.
RELAZIONALITÀ	<p>Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra gli atleti, l'integrazione, l'accoglienza, il rispetto di sé e dell'altro.</p> <p>Promuovere il talento e l'eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza e di piena collaborazione con gli altri individui.</p>	Condividere con gli Allenatori e lo Staff le linee educativo- sportive comuni, consentendo all'Associazione di dare continuità alla propria azione educativo-sportiva, in ogni sua fase.	Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.
PARTECIPAZIONE	Ascoltare e coinvolgere gli Atleti e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo-sportivo del presente documento.	Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione, informandosi costantemente del percorso sportivo-educativo dei propri figli.	<p>Frequentare regolarmente gli allenamenti e assolvere assiduamente agli impegni connessi all'attività sportiva.</p> <p>Ove possibile frequentare, le attività aggregative organizzate dall'Associazione.</p> <p>Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività sportiva e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita dell'Associazione.</p>

	L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA A...	LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...	L'ATLETA SI IMPEGNA A...
INTERVENTI EDUCATIVO-SPORTIVO	<p>Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull'andamento sportivo-disciplinare degli atleti. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente in tema di safeguarding.</p> <p>Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.</p>	<p>Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dall'Associazione, discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.</p>	<p>Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dall'Associazione.</p> <p>Favorire il rapporto e il rispetto tra gli associati sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà.</p>

Statuto dell'Associazione.	La famiglia si impegna a...	L'Associazione sportiva si impegna a...
Diritti:		
Art.3 co. 4: "L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative"	<p>Rispettare l'essenza dell'Associazione fondata sul valore Democratico della sua organizzazione e del funzionamento della stessa in ordine ad ogni fase, operazione e decisione comunicando, tempestivamente agli organi di controllo ogni evento o situazione fattuale o potenziale che possa ledere il principio sopra menzionato.</p>	<p>A rispettare sempre il Principio inserito nello Statuto e in ogni altro documento prodromico al funzionamento ed all'Organizzazione delle attività e all'uopo, intervenire tempestivamente laddove esso sia lesa o anche solo pregiudicato.</p>
Art. 3 co. 5: "Nei limiti previsti dall'art 9 del D.lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati..."	<p>Aderire, laddove possibile, ad ogni attività secondaria e strumentale organizzata dall'Associazione al fine di una partecipazione vera ed attiva alla vita Associativa, la quale estendendosi ad altre attività anche culturali e formative permetta all'atleta una piena formazione umana ed individuale.</p>	<p>Organizzare periodicamente e fattivamente le attività inserite nello Statuto, coinvolgendo tutti gli atleti e le rispettive famiglie, al fine di promuovere ed incentivare una viva partecipazione ad ogni attività che permetta il totale raggiungimento dell'Oggetto sociale.</p>

Statuto dell'Associazione.	La famiglia si impegna a...	L'Associazione sportiva si impegna a...
Diritti:		
<p>Art. 5: Domanda di ammissione”</p>	<p>Leggere e aderire al contenuto dell’articolo come menzionato nello Statuto.</p> <p>Nello specifico, astenersi dal porre in essere condotte che siano riconducibili a condotte anti sportive e di qualsivoglia indebita attività comportamentale che sia lesiva dell’Associazione, dei suoi scopi, della sua Organizzazione.</p>	<p>Si impegna a vigilare in ogni momento al rispetto dei diritti, come menzionati all’articolo 5, adottando ogni forma di azione volta alla tutela, al rispetto, al controllo e procedere all’erogazione di provvedimenti e ogni altra forma di azione volta alla salvaguardia degli stessi.</p> <p>Si impegna, altresì, a valutare la domanda di ammissione del socio senza pregiudizi o discriminazione nei limiti di quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto.</p>
<p>Art. 6 : “ Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norma statutarie e regolamentarie. In particolare, in soci hanno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il diritto a partecipare alle attività associative 2. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione. 3. il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio annuale. 4. il diritto di candidarsi se maggiorenni alle cariche sociali. 5. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo... ”. <p>Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.</p>	<p>Prendere attenta visione di tutti i diritti sanciti ed elencati nel presente articolo e ad esercitarli, nell’interesse dell’associato minorenni.</p>	<p>Tutelare, rispettare e riconoscere senza limite alcuno ogni diritto menzionato all’articolo 6.</p>

Doveri (politica di safeguarding)	Le famiglie...	Il Sanremo Baseball Club...
<i>Dovere di adottare comportamenti orientati alla democraticità, lealtà e rettitudine sportiva.</i>	Si impegnano a rispettare tale dovere e gli obblighi comportamentali che ne derivano segnalando tempestivamente Agli Organi di controllo condotte che possano essere lesive dei principi protetti.	Si impegna a vigilare in ogni momento al rispetto di tali doveri, adottando ogni forma di azione volta alla tutela, al rispetto, al controllo ed ivi procedere all'erogazione di provvedimenti e ogni altra forma di azione volta al rispetto degli stessi.
<i>Dovere di collaborare con gli organi associativi al contrasto ed alla prevenzione dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.</i>	Si impegnano a collaborare con gli Organi Associativi ed a segnalare la presenza anche potenziale dei fenomeni quali abuso, violenza o discriminazione, al fine di permettere all'Associazione di intervenire.	Si impegna a vigilare sulla prevenzione di tali fenomeni e ad erogare azioni o sanzioni ritenute idonee. Nei casi di estrema gravità e di rilevanza Civile e Penale ad informare, tempestivamente le Forze dell'ordine e ogni altra Autorità Competente.
<i>Dovere di partecipare alle votazioni degli organi assembleari e partecipare alla vita associative nel rispetto delle disposizioni inserite in Statuto.</i>	Si impegnano a partecipare alle operazioni di voto laddove richiesto, come previsto dalle norme dello Statuto dell'Associazione con pieno spirito di partecipazione attiva alla vita Associativa.	Si impegna a porre in essere tutte le procedure organizzative, amministrative e burocratiche legate alle votazioni degli Organi Assembleari nel rispetto dei tempi sanciti e previsti in Statuto.
<i>Dovere di rispettare il modello organizzativo adottato dall'Associazione.</i>	Si impegnano a prendere visione del modello organizzativo, fare richiesta all'Associazione qualora non si sia compreso adeguatamente il contenuto e porre in essere comportamenti che siano volti al rispetto del modello organizzativo adottato.	Si impegna a rispettare il modello Organizzativo adottato ed a fornire all'associato ed alla famiglia ogni informazione utile alla comprensione dello stesso che ne faciliti, di conseguenza, il rispetto.